



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 26 marzo 2025, composta dai Magistrati:

Paolo PELUFFO	- Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	- Consigliere
Francesca LEOTTA	- Referendario - relatore
Marina SEGRE	- Referendario
Mara ROMANO	- Referendario

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*, e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*;

VISTO l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

VISTA la richiesta di parere trasmessa dal Sindaco del Comune di Alcamo (TP) in data 5 febbraio 2025, prot. Cdc n. 1177 del 5/2/2025;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 33/2025, con la quale è stata convocata l'Adunanza consultiva per l'odierna Camera di Consiglio;

Udito il relatore, Referendario Francesca Leotta,
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con nota del 5 febbraio 2025 (prot. Cdc n. 1177 del 5/2/2025), il Sindaco del Comune di Alcamo (TP) ha richiesto a questa Sezione un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, sulla *"interpretazione delle norme relative ai vincoli in materia di compensi ai funzionari correlati alle spese di giudizio nei processi diversi da quello tributario"*.

Per introdurre i quesiti specifici, il richiedente ha preliminarmente prospettato, con riguardo al regime della difesa in giudizio delle PP.AA. tramite propri dipendenti, l'esistenza di un'analogia tra il rito del lavoro in primo grado (art. 417-bis cod. proc. civ.) e il processo tributario, limitatamente a quanto concerne la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione vittoriosa, disciplinata – rispettivamente - dall'art. 152-bis, disp. att. cod. proc. civ. per i giudizi del lavoro e dall'art. 12, comma 1, lett. b, D.L. 8 agosto 1996, n. 437 per i giudizi tributari.

Indi, il Sindaco del Comune di Alcamo ha posto a questa Sezione i seguenti interrogativi:

"a) se le somme liquidate dal giudice nel processo del lavoro di primo grado, ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, nei limiti dell'ammontare effettivamente recuperato possono essere destinate a remunerare i dipendenti che ai sensi dell'art. 417-bis cpc hanno difeso l'ente locale in primo grado;

b) se nella categoria dei soggetti incentivabili rientrano solo i dipendenti del comparto funzioni locali o anche il personale dell'area dirigenziale delle funzioni locali, tra cui anche il segretario comunale;

c) se tali risorse debbono essere inserite nei fondi del salario accessorio, rispettivamente, del comparto e dell'area dirigenza, anche in modo solo figurativo;

d) se la quantificazione e le modalità di assegnazione delle risorse ai dipendenti deve essere oggetto di regolamentazione o se la materia è demandata ai contratti decentrati di comparto e di area”.

Considerato in

DIRITTO

1. L'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, in base al quale le Regioni, nonché - *“di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito”* - i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

La portata applicativa della disposizione, la cui formulazione è molto stringata, ha richiesto l'elaborazione di *“Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva”*, contenuti nell'atto di indirizzo deliberato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, per poi essere ulteriormente specificata, in via nomofilattica, sia dalla Sezione delle Autonomie (ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), sia dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), che hanno - anzitutto - individuato i presupposti di ammissibilità della richiesta di parere sotto un profilo *“soggettivo”* ed *“oggettivo”*, la cui mancanza osta ad una pronuncia nel merito.

1.1 Il requisito *“soggettivo”* riguarda sia la legittimazione dell'ente a presentare l'istanza di parere (profilo soggettivo esterno), sia la competenza dell'organo che può effettuare la richiesta (profilo soggettivo interno).

Dapprima, la Sezione delle Autonomie ha limitato l'accesso alla funzione consultiva agli enti espressamente indicati dall'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, *“stante la natura speciale che”* la disposizione *“assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte”*, precisando inoltre che le richieste devono provenire dagli *“organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale), anche al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente”* (atto di indirizzo deliberato nell'adunanza del 27 aprile 2004; sul punto, *ex multis*,

deliberazione n. 13/SEZAUT/2007 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG).

Più di recente la Sezione delle Autonomie, ampliando il requisito dell'ammissibilità soggettiva "esterna", ha riconosciuto la legittimazione delle Unioni di Comuni a proporre una richiesta di parere (deliberazione n. 1/SEZAUT/2021/QMIG del 7 gennaio 2021), nonché, con riguardo al profilo soggettivo "interno", ha affermato la competenza dell'organo supplente del rappresentante legale dell'ente a presentare un'istanza consultiva, atteso che *"la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare"*, purché nella richiesta di parere siano *"indicate espressamente le circostanze (...) che legittimano l'esercizio delle funzioni vicarie"* (deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG dell'1 giugno 2020).

1.2 Il requisito "oggettivo" di ammissibilità dell'istanza di parere è stato definito, dalla Sezione delle Autonomie, come *"molto complesso"*, presupponendo *"una serie di circostanziate valutazioni"*: anzitutto è stata esclusa *"la funzione consultiva (...) in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della procura regionale"*; inoltre, *"anche al fine di scongiurare non opportune commistioni fra la funzione di controllo delle Sezioni regionali e i compiti di amministrazione attiva di Regioni ed enti locali"*, si è ritenuto opportuno concentrare la suddetta funzione consultiva principalmente su: *"atti generali; atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti; soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti; preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare"* (atto di indirizzo deliberato nell'adunanza del 27 aprile 2004).

In successive pronunce, la Sezione delle Autonomie ha delineato la nozione di *"contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva"*, propendendo per un'interpretazione *"riferita ad attività contabili in senso stretto"*, in un *"ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-*

contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase «discendente» distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico". In sostanza, la funzione consultiva "non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale", perché altrimenti "le Sezioni regionali di controllo (...) diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali" e "la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale" (deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006).

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno integrato la suddetta definizione, includendo i "quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio". In questo modo "talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.)", che di per sé sarebbero "estranee, nel loro nucleo originario, alla «contabilità pubblica»", sono state ritenute a quest'ultima riconducibili "in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci", costituendo "inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario", secondo "una visione dinamica" del concetto di contabilità pubblica "che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri" (deliberazione n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010; sul punto, da ultimo, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG del 7 marzo 2022, deliberazione

n. 9/SEZAUT/2022/QMIG del 4 luglio 2022, deliberazione n. 14/SEZAUT/2022/QMIG del 26 luglio 2022).

Inoltre, la Sezione delle Autonomie ha precisato che *“La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (...) può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di «contabilità pubblica»”, in quanto trattasi “di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”, ed ha ribadito che “l’ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG del 19 febbraio 2014; sul punto, altresì, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 16 ottobre 2019; deliberazione n. 2/SEZAUT/2023/QMIG del 9 marzo 2023).

Analogamente, sempre *“al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti”*, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno dichiarato inammissibili *“i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi”*, come nel caso di richieste di parere riguardanti clausole dei contratti collettivi, per l’applicazione e l’interpretazione delle quali è prevista una *“compiuta disciplina nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l’art. 46 prevede che l’ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza «ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi». Il successivo art. 49 introduce, poi, un’apposita procedura, l’accordo di interpretazione autentica, per la definizione consensuale del significato delle clausole controverse ad opera delle parti che hanno sottoscritto l’accordo”* (deliberazione n. 50/CONTR/2010 del 30 settembre 2010). In termini analoghi si sono altresì espresse le Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, escludendo l’ammissibilità di richieste di parere aventi ad oggetto l’interpretazione di clausole dei contratti collettivi (deliberazione n. 56/2011/SS.RR./PAR; deliberazione n. 42/2012/SS.RR./PAR).

Inoltre, la Sezione delle Autonomie ha sottolineato *“un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti”*, precisando comunque che *“L’esigenza che i quesiti siano*

formulati in termini generali e astratti non implica (...) un'insostenibile interpretazione in astratto, che prescinda del tutto dalla considerazione dei fatti gestionali ai quali applicare le norme coinvolte dalla richiesta stessa e che quindi spezzi il necessario circolo interpretativo tra le esigenze del caso e quelle del diritto. (...) Più semplicemente, il fatto, alla cui regolazione è destinata la norma da interpretare, non sarà un fatto storico concreto, come avviene nelle controversie da risolvere in sede giurisdizionale, ma la sua concettualizzazione ipotetica, restando in tal modo assicurata l'esclusione di un coinvolgimento della Sezione regionale in specifiche problematiche gestionali o addirittura strumentali" (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020).

2. Alla luce del quadro normativo e nomofilattico sopra ricordato, la Sezione procede anzitutto alla verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere in epigrafe, che è propedeutica ad un successivo esame nel merito.

2.1 L'istanza è ammissibile sotto il profilo soggettivo esterno ed interno, in quanto proposta dal Comune di Alcamo e sottoscritta dal Sindaco, organo legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, 267 e successive modifiche, e della L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche.

2.2 Passando all'esame dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, l'istanza si riferisce all'eventualità di remunerare – mediante le somme liquidate in favore dell'Amministrazione vittoriosa in un giudizio del lavoro in primo grado – i dipendenti che hanno difeso l'Ente, nonché all'inserimento di tali risorse *“nei fondi del salario accessorio, rispettivamente, del comparto e dell'area dirigenza, anche in modo solo figurativo”*, ed alla *“quantificazione e (...) modalità di assegnazione delle risorse ai dipendenti”*.

La Sezione rileva che i quesiti sono stati formulati in termini generali ed astratti e riguardano una questione di interesse generale per le autonomie locali, riconducibile alla materia della contabilità pubblica in quanto – sostanzialmente – concernente la possibilità di utilizzare entrate (eventuali) dell'ente locale (previste dall'art. 152-bis, disp. att. cod. proc. civ.) per scopi premiali a favore di specifici dipendenti pubblici che hanno svolto un'attività difensiva, nonché le modalità di ripartizione delle suddette somme.

Inoltre, non si ravvedono interferenze con altre funzioni proprie della Corte dei conti o di altre giurisdizioni.

Pertanto, la suddetta richiesta di parere del Sindaco del Comune di Alcamo è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

3. Per l'esame nel merito della questione prospettata è necessario, preliminarmente, procedere all'esame del quadro normativo di riferimento.

3.1 Nel giudizio del lavoro, l'art. 417-bis, comma 1, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e modificato dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, così dispone: *"Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti"*.

A sua volta, l'art. 152-bis, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dal comma 42 dell'art. 4, L. 12 novembre 2011, n. 183 e parzialmente modificato dall'art. 1, comma 31, L. 24 dicembre 2012, n. 228, prescrive che *"Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"*.

3.2 Nel giudizio tributario, l'art. 11, comma 3, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostituito dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 maggio 2005, n. 88, dispone che *"L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"*.

L'art. 15, comma 2-bis, dello stesso D.Lgs. n. 546/1992, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2015, prescriveva che *"Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente"*

locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.

La suddetta disposizione è stata più volte modificata con vari interventi legislativi, sia nella formulazione testuale che nella collocazione all'interno dell'art. 15, D. Lgs. n. 546/1992. Il comma 2-bis è diventato il comma 2-sexties, con il seguente testo, in vigore dal 2 gennaio 2024: *“Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.*

Inoltre, l'art. 12, comma 4, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nel testo sostituito in sede di conversione con L. 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto quanto segue: *“All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 196, è inserito il seguente: «196-bis. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, nella misura del settanta per cento dell'importo, ad apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze e destinato ad incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa. La ripartizione delle somme riassegnate ai sensi del presente comma è effettuata, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro delle finanze, tra coloro che hanno partecipato alla predetta attività, in ragione diretta degli importi recuperati con decisione definitiva ed in ragione inversa rispetto all'incidenza delle soccombenze.»”.*

3.3 In virtù delle disposizioni richiamate, sia la difesa in giudizio dell'amministrazione nel processo del lavoro di primo grado (fattispecie di cui all'articolo 417-bis cod. proc. civ.), sia la difesa in giudizio dell'ente locale nel processo tributario di primo e secondo grado (fattispecie di cui all'art. 11, comma 3, D. Lgs. n.

546/1992) possono essere assunte nel primo caso da dipendenti pubblici e nel secondo caso da dirigenti o funzionari pubblici titolari di posizione organizzativa.

In entrambe le fattispecie, il giudice, nel liquidare le spese del giudizio a favore della pubblica amministrazione, applica le tariffe professionali degli avvocati con la riduzione del 20%, mentre la riscossione delle somme liquidate in sentenza avviene tramite iscrizione a ruolo, che nel giudizio tributario può essere disposta soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Fin qui i due regimi processuali sono sostanzialmente identici.

Tuttavia, con il comma 196-*bis* dell'art. 3, L. n. 549/1995, introdotto dall'art. 12, comma 4, D.L. n. 437/1996, convertito con L. n. 556/1996, il legislatore ha impresso una specifica destinazione alle somme riscosse per effetto della condanna alle spese nei giudizi tributari a carico delle parti private, stabilendo che esse - in massima parte - debbano essere utilizzate quale incentivo a favore di coloro che hanno difeso le ragioni della pubblica amministrazione in sede contenziosa.

Tale regola è rimasta circoscritta al contenzioso tributario, anche dopo l'introduzione dell'art. 152-*bis* disp. att. cod. proc. civ., che ha disciplinato la liquidazione delle spese a favore della pubblica amministrazione qualora questa sia stata difesa da dipendenti pubblici nel processo del lavoro in primo grado.

Poiché, a differenza del contenzioso tributario, il legislatore - al momento - non ha impresso uno specifico vincolo di destinazione alle somme riscosse dalla pubblica amministrazione a seguito della condanna alle spese dei privati nei giudizi del lavoro di primo grado *ex* art. 152-*bis* disp. att. cod. proc. civ., le relative entrate non sono destinate ad incentivare l'attività dei difensori di cui all'art. 417-*bis*, comma 1, cod. proc. civ.

Tale ricostruzione normativa trova un'esplicita conferma nei C.C.N.L. successivi all'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore dell'art. 152-*bis* disp. att. cod. proc. civ.

A titolo esemplificativo, si richiama il C.C.N.L. 21 maggio 2018, relativo al personale del Comparto Funzioni Enti Locali Triennio 2016 - 2018, che all'art. 18, comma 1 (*Compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa*), prescrive testualmente: "*Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all'art. 14, in aggiunta alla*

retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: (...)

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (...)

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556/1996, spese del giudizio”.

Parimenti, il C.C.N.L. 16 novembre 2022, relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019 – 2021, all'art. 20 (*Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ*), così dispone: “*Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: (...)*

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (...)

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio”.

In entrambi i casi, i contratti collettivi non menzionano le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ.

Tale omissione non è casuale, ma discende dalla mancanza di una espressa previsione legislativa, che contempli, in modo diretto e puntuale, che tali risorse – che costituiscono entrate eventuali della P.A. - possano essere impiegate per scopi premiali a favore di specifici dipendenti pubblici.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione 13 giugno 2017 n. 16/SEZAUT/2017/QMIG, ha ribadito che, “*Come ripetutamente rammentato da questa Sezione nelle sue pronunce (per tutte, le deliberazioni nn. 28/2015/QMIG e 11/2016/QMIG), l'interprete non può sostituirsi al legislatore al fine di colmare lacune dell'ordinamento, ma deve privilegiare interpretazioni aderenti al tenore letterale e alla ratio delle norme individuando la natura dei rapporti che soggiacciono ad esse ed evitando soluzioni ermeneutiche derogatorie o additive”.*

Tra l'altro, si rammenta che, per quanto riguarda i dirigenti, il trattamento economico è informato al principio di omnicomprensività, che rinviene il suo fondamento nell'art. 24, comma 3, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Come chiarito dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Basilicata con deliberazione 3 febbraio 2022, n. 1/2022/PAR, in base a tale principio *“non è possibile erogare in favore dei dipendenti pubblici qualsiasi indennità e/o compenso ulteriore rispetto al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi atteso che la spesa per il personale deve essere «evidente, certa e prevedibile nella evoluzione» (art. 8 Dlgs. n. 165/2001)”*. Inoltre, la Corte costituzionale ha ricondotto alla *“materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale (cfr. art. 117, comma 2, lett. l), Cost.), (...) la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici”*, ricomprendendo *“tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (cfr., ex plurimis, Corte Cost., sent. nn. 14, 211, 269 del 2014; sent. n. 180/2015; sent. n. 257/2016; sent. nn. 72, 175 del 2017; sent. n. 257/2020) con conseguente illegittimità di una eventuale erogazione di indennità accessorie di qualsiasi tipo al di fuori di una specifica previsione di legge o della contrattazione di settore”* (Sezione regionale di controllo per la Basilicata, del. n. 1/2022/PAR).

La prescrizione di cui all'art. 24, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 è stata recepita, a livello contrattuale, dall'art. 43 del C.C.N.L. 16 luglio 2024 relativo al personale dell'Area Funzioni Locali – Triennio 2019/2021, che ai commi 1 e 2 così dispone: *“1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.*

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, secondo i criteri di cui all'art. 35 comma 1, lett. e) (Contrattazione integrativa: materie), con le risorse di cui all'art. 57, comma 2 lett. b) del CCNL 17.12.2020”.

Tale disposizione della contrattazione collettiva (che sostituisce analoga prescrizione dell'art. 60 del C.C.N.L. del 17 dicembre 2020) ribadisce – ove ve ne fosse bisogno – che i trattamenti aggiuntivi possono essere erogati soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Va ricordato che sulla questione si è pronunciata anche l'A.R.A.N., con riferimento all'art. 60 del C.C.N.L. del 17 dicembre 2020: nel parere AFL19 del 24 marzo 2021 è stato affermato che, *“in coerenza con le previsioni del citato 24, comma 3, del*

dlgs.n.165/2001, (...) il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito agli stessi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente"; nel successivo parere AFL47 del 24 novembre 2021, è stato ribadito che, "alla luce della nuova disposizione contrattuale, a differenza del quadro regolativo previgente, possano essere corrisposti soltanto i compensi aggiuntivi derivanti da disposizioni di legge espressamente recepite dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale".

Va riportato, infine, come disposizione "di chiusura", quanto prescritto dall'art. 40, comma 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale *"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".*

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, ai quesiti posti dal Sindaco del Comune di Alcamo, legati tra loro da uno stretto nesso di consequenzialità, deve essere data risposta negativa.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, in risposta alla richiesta avanzata dal Comune di Alcamo (TP), esprime il parere di cui in motivazione;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Alcamo (TP) nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Magistrato Estensore
(Francesca Leotta)

Il Presidente
(Paolo Peluffo)

Depositato in Segreteria in data 31 marzo 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura